

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno (00) del mese di presso la sede del Comune di Castellaneta,

TRA

il Comune di CASTELLANETA, con sede legale in Castellaneta alla piazza Principe di Napoli n. 1, codice fiscale 80012250736, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, avv. Giovanni Gugliotti, nato a Gioia del Colle (BA) il 19.05.1976, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di LATERZA, con sede legale in Laterza alla piazza Plebiscito n. 2, codice fiscale 80009830730, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore ing. Gianfranco Lopane, nato a Gioia del Colle il 6.05.1980, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.del, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che tra gli associati possono rientrare anche Comuni capoluogo di Provincia e, in funzione di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, anche le Province, in quanto i Comuni non capoluogo associati possono avvalersi degli uffici delle stesse per le attività di acquisizione di beni, servizi e lavori.

PREMESSO CHE:

a) l'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

*a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*

b) il medesimo art. 37 precisa, al comma 1, che *“fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.*

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di Castellaneta e Laterza hanno già sottoscritto in data 16.11.2015 apposita Convenzione per la Costituzione della Centrale Unica di Committenza Castellaneta – Laterza;
- che con verbale dell'Assemblea dei Sindaci entrambi gli Enti hanno rinnovato la volontà di continuare ad assicurare il funzionamento della costituita CUC, provvedendo alla sottoscrizione di nuova Convenzione;
- che lo schema di Convenzione, adeguato alle sopravvenute disposizioni normative, è stato approvato con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:
 - a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Castellaneta, esecutiva ai sensi di legge;
 - b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Laterza, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d. lgs. n. 56/2017. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs n. 50/2016 per poter diventare stazione appaltante qualificata, i Comuni associati approveranno l'eventuale iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate definendo un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Ai fini dell'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l'espletamento delle relative indagini di mercato o per gli affidamenti diretti, la CUC potrà attingere dagli albi o elenchi all'uopo predisposti dai singoli enti.
7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui al d. lgs. N. 50/2016 e alle linee guida n. 1;
 - b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi;
 - c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi;
 - d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere;
 - e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato;
 - f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario.
8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.
9. La presente convenzione non si applica:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
10. La presente convenzione non si applica, inoltre:
- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi;
 - c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici.
11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinati dal d. lgs. N. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.
12. Ugualmente rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione i procedimenti di somma urgenza con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Castellaneta per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 citato al Comune di Castellaneta, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

3. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

4. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Attività e servizi della CUC)

Nell'ambito operativo di cui all'articolo precedente, la CUC cura la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) su richiesta dell' Ente interessato, redige il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera di invito, la modulistica, con esclusione di ogni altro documento di gara, quale, a titolo esemplificativo, il capitolato speciale che resta di competenza esclusiva del Comune interessato e offre ogni altro supporto;

b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

c) nomina la commissione giudicatrice;

d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

e) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nonché di più generale lotta alla corruzione, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

f) integra i bisogni da soddisfare, unificando tendenzialmente i procedimenti di acquisizione di beni e servizi anche sotto il profilo della sommatoria delle quantità di beni e servizi oggetto dei medesimi; questa finalità si traduce nella progressiva sincronizzazione delle fasi di analisi dei bisogni e della conseguente determinazione della tipologia e delle quantità dei beni/servizi da acquisire, con una azione di vera e propria centrale di committenza per beni che non siano acquisibili a migliori condizioni attraverso le centrali già operanti per legge;

g) assicura la realizzazione di economie di scala, anche concludendo accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti deleganti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, contratti collettivi di fornitura in loro favore;

h) provvede a trasmettere ai singoli enti aderenti i dati concernenti le procedure di affidamento di cui alla presente convenzione.

Art. 4

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 50/2016;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 50/2016 nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni), nel rispetto dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

Art. 5

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata dagli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 6

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 7

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione di riferimento.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 8

(Affidamenti per acquisizioni di lavori inferiore a 150.000,00 € e di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000,00 €)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, possono acquisire autonomamente beni, servizi di valore inferiore a 40.000 euro e lavori di valore inferiore a 150.000 euro, mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche.

Art. 9

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza e si rinnoverà automaticamente salvo che, entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviino un processo finalizzato allo scioglimento delle condizioni ivi pattuite.

2. L'assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti alla CUC delibera a maggioranza l'individuazione del Comune Capofila della CUC.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni associati è convocata dal Sindaco del Comune Capofila o in caso di termine del mandato del Comune Capofila, compete al sindaco del comune con maggiore popolazione.

4. Il responsabile Tecnico della CUC è individuato nel responsabile del Settore Gare ed Appalti del Comune Capofila ed è individuato da questo con delibera di Giunta Comunale.

5. La struttura Tecnico/operativa/legale della CUC comprende, oltre al Responsabile Tecnico, i Responsabili dei Settori Gare ed Appalti di ciascuno Comune aderente, i dipendenti individuati da ciascun Comune nell'ambito del proprio organico, in relazione alle specifiche competenze necessarie al funzionamento del CUC, nonché eventuali professionisti di fiducia di ciascun Ente, anche in regime di convenzione con lo stesso.

6. Il Responsabile Tecnico della CUC può emanare Circolari organizzative ai referenti dei Comuni associati, finalizzate a disciplinare aspetti di dettaglio del funzionamento della Centrale e dei rapporti di questa con gli Enti ed i Rispettivi RUP.

7. Per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, ciascun Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016. Questi, compiuti gli atti propedeutici all'indizione della gara, comunica alla CUC la necessità di provvedere all'indizione di apposita procedura di gara, allegando contestualmente tutta la documentazione necessaria alla compiuta definizione della procedura di gara.

8. Il Responsabile Tecnico della CUC da parte sua nomina il Responsabile di ciascun procedimento di gara di competenza della CUC, che firma tutti gli atti della procedura di gara e comunque a essa connessi, successivi alla determina a contrarre e fino all'aggiudicazione provvisoria.

9. Gli atti da trasmettere al RUP della CUC sono così individuati :

l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;

il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

gli allegati relative al quadro economica ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto al PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto.

10. Per ciascun intervento l'attivazione della procedura avviene entro dieci giorni dalla trasmissione alla CUC della determina a contrarre con la quale si chiede di procedere agli adempimenti di competenza.

11. Il Responsabile del procedimento della CUC può richiedere ulteriori integrazioni documentali necessarie all'avvio della procedura di gara.

12. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, per l'attività successiva di sua spettanza.

13. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la CUC si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti aderenti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.

Art. 10

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La costituzione della CUC deve mirare al conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso alle procedure telematiche che consentano di semplificare e governare il processo di comunicazione e lo scambio di documentazione tra i Comuni aderenti e la CUC durante la fase di affidamento. La CUC è operativa presso il Comune Capofila e può avvalersi della dotazione strumentale e delle banche dati in possesso degli enti associati, i cui costi verranno ripartiti tra ciascuno degli Enti aderenti alla CUC.
2. Il relativo servizio ha come Responsabile il dirigente responsabile dell'Ufficio individuato ai sensi dell'art.9 e si compone del personale dei Comuni aderenti individuato con le modalità suindicate.
3. Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente alla CUC, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio e sulla base di piani di lavoro deliberati dalle Giunte delle amministrazioni interessate.
4. Per mettere a frutto le professionalità e le esperienze acquisite all'interno degli enti partecipanti e razionalizzare e snellire l'operato della CUC quest'ultima avrà il compito di redigere e revisionare, per le diverse tipologie di fornitura (lavori, forniture e servizi) gli schemi tipo degli atti di gara, dei bandi di gara, dei relativi disciplinari di gara e le lettere di invito, anche a mezzo dell'ausilio di consulenti legali esperti, i cui costi per l'attività di consulenza verranno ripartiti tra i diversi Comuni associati.
5. L'organizzazione del Servizio e dell'attività della CUC dovrà essere supportata da procedure telematiche e sistemi di videoconferenze in maniera tale da ridurre gli spostamenti dei dipendenti coinvolti dalle consuete sedi di lavoro.
6. I comuni aderenti dovranno implementare procedure telematiche ed informatiche di gestione delle attività della CUC necessariamente standardizzate ed unificate. A tal fine il Responsabile Tecnico individua le tecnologie ed i prodotti da utilizzare e ne dispone l'acquisizione per conto dei comuni aderenti che ripartiranno tra loro le relative spese.

Art. 11

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente /Responsabile di servizio - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:
 - a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

- a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
- a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
- a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
- a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
- b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
 - b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;
 - b.3.4.) facoltà di individuare la presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;
 - b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
 - b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;
- c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:
 - c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
 - c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;
 - c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

Art. 12

(Costi della gestione associata)

1. La CUC mira a conseguire economie di scala e in ogni caso non può comportare per i bilanci dei singoli enti associati oneri maggiori di quelli sostenuti nel passato per la stessa attività, fatte salve le variazioni direttamente conseguenti a disposizioni di legge o contratti nazionali di lavoro, o a incombenze organizzative peculiari della CUC, sopraggiunte rispetto a quelle presente precedentemente nei comuni aderenti.
2. Le spese del personale attribuito funzionalmente alla CUC restano in capo al Comune di appartenenza.
3. Le spese necessarie all'esecuzione della procedura di gara (ad es. spese di pubblicità, onorari Commissari esterni, Contributo ANAC) verranno imputate dal Responsabile del Procedimento comunale al quadro economico di progetto ed al corrispondente capitolo di bilancio comunale.
4. Eventuali spese di funzionamento dell'Ufficio della CUC, vengono deliberate dall'assemblea dei sindaci dei Comuni aderenti, su proposta del Responsabile Tecnico, e riconosciute in sede di bilancio di previsione dai Singoli comuni, pro-quota.

Art. 13

(Dotazione di personale)

1. Di volta in volta, in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, il Responsabile della CUC richiederà ai Comuni aderenti le professionalità di cui ha necessità in aggiunta a quelle già individuate.
2. Gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, ricorrendo in primo luogo alle professionalità già esistenti al loro interno, che saranno considerate distaccate, ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della presente convenzione, presso la Centrale Unica di Committenza, che gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio), restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'ente di appartenenza.
3. I dipendenti facenti parte dell'ufficio comune rimangono dipendenti dell'ente di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto.
4. Il personale assegnato alla CUC opererà di norma presso l'ente di appartenenza.
5. Lo svolgimento in distacco delle attività deve essere contenuto entro il normale orario lavorativo del dipendente distaccato (36 ore settimanali, salvo sia stato concordato con l'Amministrazione di provenienza un orario diverso).

Art. 14

(Beni e strutture)

1. La sede della CUC è individuata presso il Comune Capofila.

2. I beni e le attrezzature assegnati al servizio associato vengono determinati al momento dell'attivazione del servizio e periodicamente negli atti di programmazione della gestione.

Art. 15

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 16

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila / dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio/l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa, anche a mezzo di apposito consulente legale individuato di comune accordo dagli Enti associati ed a cui affidare, in regime di convenzione, la gestione di tutti gli aspetti legali stragiudiziali sino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 17

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura

organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve eventuali incompatibilità.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

e) in conformità al regolamento sulle commissioni di gara di questa Centrale, approvato con verbale dell'adunata dei Sindaci del 14.11.2016 e dell'Albo previsto all'art. 78 del Codice;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale.

Art. 18

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare prevalentemente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica

di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate con rispettive delibere di Giunta Comunale;

4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza, a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese della struttura organizzativa operante come Centrale sono coperte con una quota percentuale:

- per lavori pari al 1% fino a €. 500.000,00, allo 0,5% da €. 500.001,00 fino ad €. 1.000.000,00; allo 0,25% per importi superiori, sull'ammontare dei lavori a base d'asta, superiori ad un milione di euro;

- per forniture e servizi pari allo 0,5% sull'ammontare dell'appalto a base d'asta, che copre i costi generali e costi comuni, mentre restano a carico di ciascun comune i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso; a tal fine si intendono:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

- b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, consulenza legale, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, ecc.);

- c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

I costi relativi al funzionamento della CUC sono da imputare all'interno del quadro economico e saranno a carico dell'operatore economico.

6. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

7. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato nel Comune capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 19 **(Risorse strumentali)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interpretativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Art. 20 **(Riservatezza)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Codice della privacy e dal Regolamento UE.
2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 21 **(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 22 **(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 23 **(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 24 **(Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 25 **(Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e) nel caso previsto dal precedente art. 24, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 26 (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Art. 27 (Rinvii)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 28 (Registrazione)

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Castellaneta

Il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti

Per il Comune di Laterza

Il Sindaco ing. Gianfranco Lopane